

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2014

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 17 luglio 2014 - n. 55**  
**«Intesa ai sensi dell'art. 6 - sexies, comma 1, del decreto legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 - bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

#### VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle provincie sopra indicate, la provincia di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74: *«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012»*, pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 con il quale, fra l'altro:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

#### Visti altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del succitato d.l. n. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- l'art. 3-bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 ;
- il decreto legge 26 aprile, n. 43, convertito con legge n. 71 del 24 giugno 2013, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014 e che, all'art. 6-sexies, modifica il citato articolo 3-bis del d.l. 6 giugno 2012 n. 95.

Considerato che l'art. 6-sexies (assunzioni di personale) della richiamata legge n. 71/2013 prevede quanto segue:

- « 1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
- «8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni desti-

nate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

- 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014»

Visto il disposto di cui all'art. 1, comma 367 della legge 147/2013 che consente, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga all'anno 2015 delle possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

#### Dato atto che:

- l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies, comma 1, della citata legge n. 71/2013, stabilisce che le risorse assegnate al Commissario delegato per la Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile sono quantificate - come limite massimo - in euro 800.000 per il 2013 e in euro 800.000 per il 2014;
- la norma richiamata prevede che le assunzioni di cui al presente atto, vengano destinate alle Unioni di Comuni o, ove non costituite, ai Comuni, i quali possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni o fra di loro;
- l'ammontare delle risorse finalizzate a finanziare l'assunzione del personale è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale previa intesa tra i Comuni;
- con Ordinanza del 19 novembre 2013, n. 32, è stata espressa una prima intesa, ai sensi del citato art. 6-sexies, comma 1, del decreto legge n. 43/2013, per il riparto di personale integrativo assunto a tempo determinato tra i Comuni interessati, provvedendo nel contempo al finanziamento della relativa spesa per l'anno 2014 per complessivi € 500.000,00;
- in conseguenza delle determinazioni assunte con la succitata Ordinanza n. 32/2013, risultano utilmente disponibili ad ulteriori fini assunzionali € 300.000,00;

#### Visti:

- la nota prot. 4327 del 4 giugno 2014 con la quale i Sindaci dei Comuni cui è stata destinata la prima quota di personale integrativo, assunto in forza della sopra richiamata Ordinanza n. 32/2013, evidenziano la necessità di un ulteriore potenziamento degli organici dei propri uffici, al fine di ridurre i tempi di ripristino delle condizioni di vita antecedenti al sisma e realizzare, conseguentemente, risparmi sulle spese straordinarie connesse ai contributi di autonomia sistemazione e relative al permanere di scuole e municipi in sedi temporanee;
- l'accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai

commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (allegato 1), adottato in esecuzione di deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni individuati dall'accordo di cui all'allegato alla succitata Ordinanza n. 32/2013, con il quale i Sindaci:

- sulla scorta della verifica di percorribilità ai fini assunzionali delle graduatorie esito delle procedure selettive a suo tempo effettuate in forza di convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale effettuate dal Comune di Gonzaga;
- a seguito di monitoraggio, effettuato con il supporto di ANCI Lombardia, delle attività svolte e da svolgersi nei Comuni di cui trattasi, sono state quantificate le necessarie risorse e definiti criteri di assegnazione del personale integrativo assunto con contratti di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo;

hanno concordato un ulteriore fabbisogno complessivo di n. 11 unità di personale (9 istruttori direttivi tecnici e 2 istruttori direttivi amministrativi) per un periodo di 9 mesi ed hanno stimato la spesa massima prevista per l'assunzione di detto personale (considerando il valore mensile delle remunerazione lordo dal personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1 oltre rateo tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) in € 165.000,00 per l'annualità 2014 (5 mesi) e € 135.000,00 per l'annualità 2015 (4 mesi).

Dato atto che l'accordo di cui sopra è stato trasmesso al Commissario delegato, ai fini della prevista intesa, con nota del Comune di Gonzaga prot. n. 9309/2014 del 16 luglio 2014;

Valutata la congruità dei contenuti del succitato accordo e rilevato che la spesa prevista rientra nelle previsioni massime consentite dall'articolo 3-bis, comma 9, del d.l. 95/2012.

Dato atto che alla spesa conseguente si provvederà mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del d.l. n. 74/2012.

#### DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate

1. di esprimere intesa all'Accordo per la definizione della destinazione delle ulteriori risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dall'art. 6-sexies, comma 1, del d.l. n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del personale integrativo aggiuntivo assunto a tempo determinato, quantificate nel limite massimo complessivo di € 300.000,00 euro, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge 122 del 1<sup>a</sup> agosto 2012;

3. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato  
Roberto Maroni

PROV. n. 3273 del 16/07/2014

ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DI PERSONALE DI CUI AI COMMI 8 E 9 DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135, COME MODIFICATO DELL'ART. 6 - SEXIES COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 43/2013, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 71 DEL 24 GIUGNO 2013, IN RIFERIMENTO ALLE RISORSE DESTINATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74

#### **PREMESSO CHE**

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012- articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

#### **CONSIDERATO CHE**

la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo;

#### **DATO ATTO CHE**

fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 6 sexies del d.l. 43/2013 convertito in l. 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da



assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma;

#### **CONSIDERATO CHE**

i comuni di cui sopra hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga;

**RITENUTO CHE** tale convenzione rimanda a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

#### **DATO ATTO CHE**

l'articolo 3bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha consentito il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014;

#### **DATO ATTO CHE**

l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies comma 1. della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 95% delle risorse all'Emilia Romagna, il 4% alla Lombardia e l'1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);

#### **DATO ATTO CHE**

l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa e il Commissario delegato così come stabilito

dall'articolo 6-sexies che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

#### **DATO ATTO CHE**

il Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale, per conto dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, ha svolto procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali);

#### **RISCONTRATO CHE**

sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni effettuate dal Comune di Gonzaga in data 08/10/2013;

#### **RISCONTRATO CHE**

sulla scorta di un primo monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo, effettuato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2013, i Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma hanno sottoscritto un Accordo con il Commissario Delegato della Regione Lombardia per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 e le conseguenti modalità di utilizzo per gli anni 2013 e 2014;

#### **RISCONTRATO CHE**

in attuazione dei contenuti del suddetto Accordo i Comuni sottoscrittori hanno provveduto ad effettuare le assunzioni del personale integrativo, previo sorteggio, in seduta pubblica, dell'ordine di priorità da dare ai Comuni nell'accesso alle graduatorie e che tale ordine è impiegato, in relazione ai profili professionali e al numero di dipendenti richiesto, al fine dello scorrimento delle graduatorie;

#### **CONSIDERATO CHE**

è stato realizzato, nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2014, un nuovo monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale e aggiuntivo necessario per una

buona conduzione dell'attività di ricostruzione attraverso interviste, riunioni e l'acquisizione di documentazione fornita dai Comuni;

#### **VALUTATO CHE**

il suddetto monitoraggio ha evidenziato un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento e che le risorse umane attualmente dedicate risultano sottodimensionate;

#### **CONSIDERATO CHE**

in tale situazione, al fine di consentire l'evacuazione di tutti gli adempimenti connessi alla ricostruzione post sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario provvedere all'assunzione di nuovo personale integrativo a tempo determinato;

#### **CONSIDERATO CHE**

le attività cui dovranno essere destinate tali risorse di personale a tempo determinato assunto con contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evacuazione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alle rendicontazioni delle opere provvisorie e, segnatamente, degli interventi finanziati dal F.sue, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

#### **CONSIDERATO CHE**

in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a: euro 150.000,00 per l'anno 2012, euro 800.000,00 per l'anno 2013 ed euro 800.000,00 per l'anno 2014;

#### **CONSIDERATO CHE**



l'importo massimo assegnabile ai comuni per nuove assunzioni a tempo determinato è di euro 300.000,00;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**TRA I COMUNI DI**

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

**E**

**IL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA**

**ART. 1- Finalità e oggetto**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione del nuovo personale integrativo assunto con contratti di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo per gli anni 2014 e 2015.
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai singoli comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile, fino al 30/04/2015, salva la possibilità di proroga ove permangano le condizioni di cui in premessa.

**ART. 2- Impiego del personale**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a. Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
  - b. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
  - c. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle ricostruzioni di immobili utilizzati per le attività produttive;
  - d. Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

- e. Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
- f. Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- g. Informazione e assistenza al pubblico;
- h. Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
- i. Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

### **ART. 3- Distribuzione del personale**

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare alcuni fattori di ripartizione per dimensionare il personale per gli anni 2014 e 2015:
  - a. stima delle ore necessarie a completare la gestione del numero complessivo di “richieste di contributo” e di “atti di impegno” i cui procedimenti -al 31/05/2014- sono in corso oppure ancora da avviare, classificati per numero unità immobiliari e importi lavori da quadro economico;
  - b. stima delle ore necessarie a completare la gestione del numero complessivo di “titoli abilitativi”, relativi a civili abitazioni e attività produttive, i cui procedimenti -al 31/05/2014- sono in corso oppure ancora da avviare;
  - c. stima delle ore/persona equivalenti disponibili -su base annua- nell’ambito degli uffici tecnici comunali
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il nuovo personale integrativo assunto a tempo determinato è così distribuito:
  - a. Moglia: n. 4 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
  - b. Gonzaga: n. 2 (n. 1 istruttore direttivo tecnico - cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali; n. 1 istruttore direttivo amministrativo - cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali);
  - c. Quistello: n. 2 (n. 1 istruttore direttivo tecnico - cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali; n. 1 istruttore direttivo amministrativo - cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali);



- d. Poggio Rusco, Felonica, Magnacavallo, Sermide, Villa Poma: n. 1 istruttori direttivi tecnici - cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
- e. S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 2 istruttori direttivi tecnici - cat D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali.
3. I comuni citati nei punti d), e) - nonché i Comuni di S. Benedetto Po e Pegognaga con il personale aggiuntivo già in essere - gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da una Convenzione allo scopo stipulata.
4. I singoli comuni (o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione) utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione, a cadenza trimestrale, delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale per quanto riguarda solo la retribuzione fondamentale .
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente in relazione alle attività previste dalla convenzione.

#### **ART. 4- Assegnazione e gestione del personale**

Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro.

#### **ART. 5- Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato**

1. Le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato ammontano a:
- a. Annualità 2014: limite massimo € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), considerando 11 assunzioni per 5 mesi compresa tredicesima;
- b. Annualità 2015: limite massimo € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), considerando 11 assunzioni per 4 mesi compresa tredicesima.
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del

personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat D, posizione economica D1, oltre al rateo e la tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

**ART. 6- Attività di supporto ai comuni non assegnatari delle risorse umane e finanziarie**

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di concessione di ricostruzione.

2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori dei servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Villimpenta, Bagnolo san vito, Roncoferraro, Castel d'Ario, Castelbelforte, Porto Mantovano, Rodigo
Gonzaga	Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Suzzara, Virgilio, Commessaggio, Sabbioneta, Viadana, Castellucchio, Curtatone, Marcaria,
Quistello	Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;

4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

**ART. 7- Risoluzione delle controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

**ART. 8- Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Il Sindaco di FELONICA (Annalisa Bazzi) 

Il Sindaco di GONZAGA (Claudio Terzi) 

Il Sindaco di MAGNACAVALLO (Arnaldo Marchetti) 

Il Sindaco di MOGLIA (Simona Maretta) 

Il Sindaco di MOTTEGGIANA (Fabrizio Nosa) 

Il Sindaco di PEGOGNAGA (Dimitri Melli) 

Il Sindaco di POGGIO RUSCO (Sergio Rinaldoni) 

Il Sindaco di QUINGENTOLE (Anna Maria Caleffi) 

Il Sindaco di QUISTELLO (Luca Malavasi) 

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO (Marco Giavazzi) 



Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNALE (Giuseppe Brandani)  

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (Angela Zibordi)  

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA (Federica Stolfinati)  

Il Sindaco di SERMIDE (Paolo Calzolari) 

Il Sindaco di VILLA POMA (Alberto Borsari) 

COMUNE	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°	DATA
FELONICA	38	14/07/2014
GONZAGA	90	09/07/2014
MAGNACAVALLO	48	14/07/2014
MOGLIA	58	08/07/2014
PEGOGNAGA	71	14/07/2014
POGGIO RUSCO	83	15/07/2014
QUINGENTOLE	59	12/07/2014
QUISTELLO	51	14/07/2014
SAN BENEDETTO PO	90	27/06/2014
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	61	10/07/2014
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	51	15/07/2014
SCHIVENOGLIA	48	15/07/2014
SERMIDE	84	14/07/2014
VILLA POMA	39	14/07/2014

ELENCO DELLE DELIBERE DI GIUNTA DI APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90